

PATRIMONIO E TRUST

Tassazione indiretta del trust: la confusione regna sovrana

di Sergio Pellegrino

Con l'[**ordinanza 734/19**](#), depositata in cancelleria il **15 gennaio**, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione torna sulla **fiscalità indiretta del trust**, con il medesimo collegio giudicante delle **due ordinanze 31445/2018 e 31446/2018**, pubblicate lo scorso **5 dicembre**.

La pronuncia è quindi conseguentemente in parte sovrapponibile con le due precedenti, ma la fattispecie esaminata in questo frangente è radicalmente diversa: il *trust* oggetto dell'ordinanza 734/19 è infatti un ***trust liberale***, e **non di garanzia** come nelle altre due fattispecie esaminate.

Dopo aver, impropriamente, definito il *trust* come un “*entità patrimoniale*”, l'ordinanza afferma che “*la normativa sul trust ... prevede l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione*”: il fatto è che **non esiste una disciplina sulla fiscalità indiretta sul trust**, e proprio questo è il motivo per il quale la Cassazione sta facendo tanta confusione sul tema ...

I giudici evidenziano come l'**aspetto controverso** sia l'individuazione del momento in cui si realizza il **presupposto impositivo**, sul quale si assiste ad un “*apparente contrasto di vedute*” nell'ambito della stessa Suprema Corte.

L'indirizzo allo stato **prevalente** è quello di tassare l'atto di disposizione dei beni in *trust* in **misura fissa**: questo sulla base del fatto che “*il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust*”.

Si fa quindi riferimento all'**altro orientamento** emerso in seno alla Cassazione, che “pretende” di tassare la **costituzione del vincolo in quanto tale**: secondo questa visione, con l'[**articolo 2, comma 47, D.L. 262/2006**](#), il legislatore non si sarebbe limitato a ripristinare l'imposta di successione e donazione, ma avrebbe introdotto nell'ordinamento una “**nuova**” **imposta sui vincoli di destinazione**, colpendo un fenomeno patrimoniale del tutto distinto rispetto a quello investito dalla “tradizionale” imposta di successione e donazione.

La disposizione del patrimonio in *trust*, determinando la costituzione del vincolo di destinazione, andrebbe dunque **assoggettata alla relativa imposta**, indipendentemente dalla successiva attuazione della destinazione impressa al patrimonio stesso. In quest'ottica, non

rileverebbe né il trasferimento del patrimonio, né l'arricchimento di alcuno: il presupposto impositivo sarebbe correlato alla **predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti**.

Nell'ordinanza in esame, i giudici ritengono **preferibile l'orientamento allo stato prevalente**, basato sulla constatazione che “*l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore expressa disposizione debbono andare anche assoggettati i vincoli di destinazione, con la conseguenza che presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'articolo 1 D.Lgs. 346/1990 del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari*”.

Alla luce dei principi costituzionali, legati alla capacità contributiva cui fa riferimento l'[articolo 53 della Costituzione](#), l'**imposta proporzionale** si giustifica nel momento in cui il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la **potenziale capacità economica del destinatario immediato del trasferimento**: sono quindi rilevanti ai fini impositivi “*i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi collegate al trasferimento di beni e diritti, che realizza un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro*”.

Per l'applicazione dell'**imposta sulle successioni e donazioni**, viene ulteriormente sottolineato, va verificato il **presupposto impositivo della liberalità**, alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti.

Senonché, dopo tutte queste considerazioni di portata generale, l'**ordinanza entra nel merito della fattispecie in esame**.

Una signora ha istituito nel 2008 un *trust* individuando come **beneficiari finali sé stessa (!) e/o parenti fino al quarto grado** sulla base di una “*serie di eventi futuri ed incerti*”.

Di più dalla pronuncia non si evince, ma sarebbe interessante **leggere la clausola inserita nell'atto istitutivo**.

Secondo i giudici, con una strutturazione di questo tipo, è **legittima l'applicazione dell'imposta di donazione** facendo emergere il trasferimento a favore dell'attuatore “*la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento*”.

L'ordinanza prosegue affermando che “*nella specie i contraenti vollero il reale trasferimento degli immobili al trustee e, quindi, il reale arricchimento dei beneficiari, non prevedendo in alcun modo un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente*”.

Una conclusione del genere appare **assolutamente non condivisibile**, e non si capisce che cosa intenda l'estensore della pronuncia nel momento in cui afferma che “*i contraenti vollero il reale trasferimento degli immobili al trustee*” – ci mancherebbe altro, verrebbe da dire – e che non fosse previsto “*in alcun modo un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente*”.

Ulteriore **passaggio non convincente**, quello in cui la pronuncia, sebbene in modo confuso, propone un distinguo tra il *trust* in cui il ***trustee* è un soggetto terzo** rispetto a quello in cui l'ufficio è assunto dal **disponente**, lasciando supporre che **con una strutturazione autodichiarata l'imposta di donazione non sarebbe stata dovuta**.

Non si può non concludere che la pronuncia in esame appaia **imprecisa** e, in vari punti, **irrazionale**.

Master di specializzazione

DIRITTO, FISCALITÀ E PRATICA DEL TRUST

[Scopri le sedi in programmazione >](#)